

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	100

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 aprile 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 23 aprile 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della collega relatrice per la II Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO riguardo alla prima condizione di cui alla proposta di parere, ricorda che la 8^a Commissione del Senato ha approvato, in sede di parere, la seguente condizione: « per quanto concerne le sanzioni precise dallo schema di decreto in esame in relazione alle violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, si operi una complessiva

rimodulazione delle stesse, ispirata a criteri di effettività, proporzionalità e deterrenza, riducendo la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in maniera corrispondente a quella già prevista per analoghe fattispecie dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti». Osserva che tale condizione nasce da esigenze espresse in sede di audizione, tra cui in particolare quella formulata dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, in considerazione della specificità del settore marittimo. Rileva infatti che, rispetto agli analoghi ma diversi settori del trasporto passeggeri via autobus e per ferrovia, il numero di passeggeri trasportati generalmente a bordo di una nave è nettamente superiore, con conseguenti diversi importi delle sanzioni, nel cumulo, che risultano quindi correlati al numero dei passeggeri con possibili gravi ripercussioni a carico di un singolo operatore. Osserva che a ciò si aggiunge che i servizi di trasporto passeggeri via mare difficilmente possono adeguarsi alle valutazioni relative al trasporto terrestre o aerei, proprio in considerazione della specificità delle condizioni dei mezzi di trasporto e dell'ambiente in cui operano. Chiede pertanto che tale condizione possa essere trasformata in osservazione. Riguardo alla seconda condizione di cui alla proposta di parere, rileva che i differenti termini dei decreti legislativi già emanati e lo schema in esame derivano dai diversi termini previsti dai relativi regolamenti del-

l'Unione europea. Osserva, infatti, che il regolamento 1177/2010 prevede il termine di sessanta giorni, oggetto della condizione, entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità. Ritiene pertanto di poter accogliere la condizione di cui al numero 2) della proposta di parere, volta a valutare l'opportunità di uniformare i suddetti termini, qualora tale uniformità non contrasti con le relative norme europee. Ritiene, infine, di poter accogliere le condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) della proposta di parere.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, prendendo atto delle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, giudica condivisibile la richiesta da questi formulata di trasformare in osservazione la prima delle condizioni espresse nel dispositivo della proposta del parere.

Vanna IORI (PD), *relatore per la II Commissione*, concorda con il collega Garofalo e, anche a suo nome, presenta una riformulazione della proposta di parere nel senso indicato (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano la riformulazione della proposta di parere favorevole dei relatori con condizioni e osservazione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Atto n. 149).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);

premesso che:

lo schema in esame, in relazione alla disciplina dettata a livello di Unione europea in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e vie navigabili interne, definisce la disciplina sanzionatoria delle relative violazioni, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che ha dettato la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

occorre in via preliminare ribadire l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria a tutela dei diritti dei passeggeri con riferimento alle diverse modalità di trasporto,

anche valutando l'opportunità di raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo;

merita di essere apprezzata la scelta del Governo di individuare nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili, come già stabilito dal decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario e dal decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato con autobus, l'organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'adozione delle misure relative all'istruttoria e alla valutazione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

sotto il profilo operativo appare condivisibile, anche sulla base dell'attività finora svolta dall'Autorità per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni relative al trasporto ferroviario e al trasporto effettuato con autobus, la previsione che il reclamo possa essere presentato all'Autorità in seconda istanza, successivamente alla presentazione da parte del passeggero di un reclamo al vettore o all'operatore del terminale;

si ritiene altresì opportuno affidare all'Autorità la definizione, con proprio regolamento, della disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si assicuri l'omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

2) in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità, valutando l'opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni;

3) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di

diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l'effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo;

4) si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l'unitarietà della destinazione e l'utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata;

5) con riferimento all'articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (Atto n. 149).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (atto n. 149);

premesso che:

lo schema in esame, in relazione alla disciplina dettata a livello di Unione europea in merito ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e vie navigabili interne, definisce la disciplina sanzionatoria delle relative violazioni, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che ha dettato la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

occorre in via preliminare ribadire l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria a tutela dei diritti dei passeggeri con riferimento alle diverse modalità di trasporto,

anche valutando l'opportunità di raccogliere tale disciplina in un unico testo normativo;

merita di essere apprezzata la scelta del Governo di individuare nell'Autorità di regolazione dei trasporti, anche per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato per vie marittime e navigabili, come già stabilito dal decreto legislativo n. 70 del 2014 per il trasporto ferroviario e dal decreto legislativo n. 169 del 2014 per il trasporto effettuato con autobus, l'organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 e dell'adozione delle misure relative all'istruttoria e alla valutazione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, finalizzate a garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri;

sotto il profilo operativo appare condivisibile, anche sulla base dell'attività finora svolta dall'Autorità per la gestione dei reclami e l'irrogazione delle sanzioni relative al trasporto ferroviario e al trasporto effettuato con autobus, la previsione che il reclamo possa essere presentato all'Autorità in seconda istanza, successivamente alla presentazione da parte del passeggero di un reclamo al vettore o all'operatore del terminale;

si ritiene altresì opportuno affidare all'Autorità la definizione, con proprio regolamento, della disciplina di dettaglio relativa ai procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014 e all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, si stabilisca un termine uniforme entro il quale, a decorrere dalla presentazione del primo reclamo all'operatore, il passeggero può presentare, in seconda istanza, il reclamo dinanzi all'Autorità, valutando l'opportunità di fissare tale termine in sessanta giorni;

2) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, ai sensi delle quali le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni della normativa dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, confluiscono, insieme con le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da destinare al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti, si assicuri l'effettiva e tempestiva istituzione di tale fondo;

3) si adottino altresì le opportune iniziative per precisare, con riferimento a

quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 70 del 2014, che anche le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario siano riassegnate al medesimo fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 169 del 2014, in modo da assicurare l'unitarietà della destinazione e l'utilizzo più efficace del complesso dei proventi relativi a sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri, quale che sia la modalità di trasporto utilizzata;

4) con riferimento all'articolo 3, comma 6, si stabilisca un termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni, sono individuate le strutture regionali alle quali possono essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale;

e con la seguente osservazione:

1) valuti il Governo l'opportunità di assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina dettata dallo schema di decreto legislativo in esame, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo n. 169 del 2014, per quanto concerne le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.